

## STATUTO PER I CENTRI MISSIONARI DIOCESANI

*Approvato dal Consiglio di Presidenza della C.E.I., nella sessione del 3-5 dicembre 1969, su proposta della Commissione per la cooperazione tra le Chiese.*

### *Costituzione*

- 1) Secondo le norme contenute nel Decreto *Ad Gentes* sull' "Attività Missionaria della Chiesa" (n.38) e nel Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* (III, a. 4), viene istituito nelle Diocesi il Centro Missionario Diocesano.

### *Membr i*

- 2) Il Centro Missionario può accogliere tutti gli organismi qualificati missionari, anche collegati interessati in qualche modo alle Missioni.

### *Finalita'*

- 3) Il Centro si propone di coordinare e promuovere la reciproca collaborazione degli organismi membri, per l'incremento delle iniziative missionarie o collegate con le Missioni.

### *Compiti*

- 4) E' particolare compito del Centro promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi inerenti all'evangelizzazione ed allo sviluppo sociale dei popoli, sia all'interno degli organismi membri, sia all'esterno, fra tutto il Popolo di Dio.
- 5) Il Centro ha pure funzione di ricerca e di stimolo per un sempre maggiore adeguamento di mezzi, metodi e attività degli organismi membri ai problemi dell'evangelizzazione e dello sviluppo sociale dei popoli, conforme ai segni dei tempi.
- 6) Il Centro, nell'ambito delle proprie finalità, promuove pure la collaborazione alle iniziative locali in favore delle Missioni.
- 7) Gli organismi membri del Centro riconoscono nell'impegno missionario la priorità della formazione di una coscienza missionaria e di un servizio universale delle Missioni. Perciò si impegnano a collaborare con le P.P.OO.MM., soprattutto nella Giornata Mondiale delle Missioni, e inoltre con quelle istituzioni ecclesiastiche, religiose e laicali, aventi

tra i loro scopi il lavoro missionario, con impegno a vita anche temporaneo.

### *Metodo*

- 8) Il Centro svolge i propri compiti nel rispetto della fisionomia ed autonomia - strutturale, economica ed operativa - proprie ad ognuno degli organismi membri: ciascuno di questi conserva la piena responsabilita' di se stesso, con l' impegno pero' di contribuire ad attuare la pastorale missionaria d' insieme nella Diocesi.

### *Direttore del Centro*

- 9) Il Direttore del Centro, nella sua qualita' di coordinatore, viene nominato dal Vescovo, che e' il primo responsabile della vita missionaria della Diocesi. Normalmente, il Direttore del Centro assume anche la responsabilita' della direzione diocesana delle P.P.O.O.M.M., regolate dai loro propri Statuti.

- 10) Il Direttore del Centro, nelle sue specifiche funzioni, e' opportunamente coadiuvato da almeno un laico corresponsabile, designato dagli stessi membri del Centro, a norma del Regolamento di cui all'art. 11.

### *Funzionamento*

- 11) Ogni Centro missionario si dara' un proprio Regolamento, in conformita' a queste norme generali; secondo la sua entita', dipendente dalle proporzioni della Diocesi, provvedera' pure a costituire un proprio Consiglio ed una Consulta.

## **INDICAZIONI PER LA NOMINA DEI SACERDOTI ASSISTENTI DELL' AZIONE CATTOLICA ITALIANA**

*Approvate dal Consiglio di Presidenza della C.E.I., nella sessione del 3-5 dicembre 1969, su proposta della Commissione per il Laicato.*

Il Sacerdote Assistente della Associazione e' nominato dal Vescovo.

Il Vescovo, sentito il Sacerdote Assistente, puo' nominare altri Sacerdoti come suoi collaboratori per aiutare lo svolgimento del suo ministero nelle diverse articolazioni della Associazione (Settori, Movimenti, A.C.R.).

Sempre sentito il Sacerdote Assistente della Associazione Diocesana, il